

## **Condizioni generali di vendita, consegna e pagamento della Greene, Tweed & Co. Italia S.r.l.**

### **I. Disposizioni generali**

1. Tutte le forniture presenti e future ed ogni altra prestazione della Greene, Tweed & Co. Italia S.r.l. (Venditore) sono regolate esclusivamente dalle seguenti condizioni – che sono da intendersi condizioni normative -, salvo il Venditore ed il Compratore non abbiano concordato diversamente per iscritto. Condizioni diverse dalle presenti non si applicano, seppur non siano state espressamente rigettate.
2. Il contratto si intende concluso quando l'ordine sia stato accettato per iscritto dal Venditore.
3. Il Compratore non può cedere a terzi i propri diritti verso il Venditore, se non dopo preventiva accettazione del Venditore medesimo.
4. Il Venditore conserva i dati del Compratore. Il trattamento dei dati del Compratore avviene nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni siano o diventino invalide o inefficaci, la disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una disposizione valida ed efficace che ne raggiunga, nei limiti del possibile, lo stesso risultato economico.

### **II. Prezzi e pagamenti**

1. I prezzi si intendono franco stabilimento del Venditore, sono inclusivi del necessario e normale imballaggio, ma non includono l'IVA. Imballaggi speciali saranno fatturati a parte.
2. Il Venditore ha la facoltà di consegnare in contrassegno.
3. Qualora tra la conclusione del contratto e la consegna intercorrano più di 4 mesi, il Venditore ha la facoltà di applicare i prezzi vigenti al giorno della consegna, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1664 c.c. – salvi i rimedi di cui all'art. 1467 c.c. -, se nel periodo intercorso è intervenuta una modifica dei principali fattori che concorrono a determinare i prezzi quali, a titolo meramente esemplificativo, costi di fabbricazione, costi del materiale ed altri costi analoghi.
4. Il Compratore deve pagare tutti gli importi fatturati dal Venditore entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuno sconto o dilazione.
5. In caso di ritardo nei pagamenti il Venditore ha la facoltà di applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Il Venditore si riserva di far valere gli ulteriori danni causati dal ritardo.
6. Sino al totale pagamento degli importi fatturati scaduti, il Venditore non è tenuto ad alcuna ulteriore fornitura, nascente da qualsivoglia contratto con il Compratore. Nel caso in cui il Compratore sia in mora con i pagamenti, il Venditore avrà la facoltà di esigere l'immediato pagamento per tutte le forniture non pagate a prescindere dalla data di scadenza del pagamento oppure ad esigere una adeguata garanzia.

7. Il Venditore può rifiutare le consegne, nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, diventi noto che la sua pretesa alla controprestazione è incerta in relazione alla solvibilità del Compratore. Tale incertezza è generata, a titolo esemplificativo, da: istanza per la dichiarazione di fallimento del Compratore, apertura di procedura concorsuale, singole esecuzioni forzate, protesti di assegni o cambiali, rilascio di assegni scoperti, falsi dati comunicati dal Compratore sulla propria solvibilità, informazioni creditizie negative da parte di competente istituto.

Il diritto di rifiutare le forniture cessa nel momento in cui il Compratore adempie alle proprie obbligazioni o presta adeguata garanzia. Il Venditore può a tal scopo fissare un termine congruo, ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Alla scadenza del termine, senza esito, il contratto si intende risolto.

### **III. Consegne**

1. I termini di consegna sono vincolanti solamente quando il Venditore li ha confermati per iscritto.
2. Qualora il compratore desideri una consegna in tempi brevi, i maggiori costi a ciò connessi saranno a suo carico.
3. I dati relativi al peso ed alle quantità sono da considerarsi meramente indicativi. Il Venditore può effettuare consegne per peso e quantità diversi - in eccesso o in difetto - dal dichiarato e sino al 5 % (incluso) di esso, con conseguente diritto all'adeguamento del prezzo.
4. Gli eventi imprevedibili che sfuggono al controllo ed alla influenza del Venditore o che non potevano essere da quest'ultimo evitati, con il migliore sforzo possibile in ragione delle circostanze – a mero titolo esemplificativo: interruzioni nella produzione, sciopero, ritardi nelle forniture dei fornitori – sospendono i termini di consegna – anche se già in presenza di un ritardo – per il lasso di tempo della durata degli eventi, senza che il Compratore possa vantare al riguardo alcun diritto.  
Quanto precede vale altresì nel caso in cui al Venditore non vengano rilasciate, entro i tempi previsti, autorizzazioni amministrative o altre autorizzazioni da parte di terzi comunque necessarie all'esecuzione della consegna, o ancora non vengano forniti in tempo i necessari dati e documenti dal Compratore o dal terzo da questi incaricato.

5. Fermo restando quanto stabilito al successivo punto V., il Compratore è tenuto a ricevere le consegne anche qualora vi siano vizi palesi.

In caso di ritardo nel ritiro da parte del Compratore, il Venditore può rifiutare la fornitura ed esigere una penale nella misura del 25 % del prezzo della fornitura interessata. Al Compratore è consentita la prova che nessun danno è stato procurato ovvero che esso è inferiore alla penale in modo notevole. Al Venditore è riservato il diritto a richiedere gli ulteriori maggiori danni.

### **IV. Spedizione**

1. Il luogo di adempimento è la sede sociale del Venditore.
2. La spedizione avviene a rischio del Compratore. Il Compratore sopporta i costi di spedizione.
3. Nel caso in cui vi sia ritardo nella spedizione per fatti non imputabili al Venditore, il rischio passa al Compratore con la messa a disposizione comunicata al Compratore.

## **V. Garanzia per i vizi**

1. I diritti del Compratore connessi alla garanzia per i vizi sono condizionati al preventivo adempimento da parte del Compratore medesimo delle proprie obbligazioni contrattuali o di legge. In particolare il Compratore è tenuto ad esaminare la merce non appena consegnata, anche ai sensi dell'art. 1665 c.c..

Gli eventuali vizi o difetti devono essere denunciati al Venditore immediatamente e comunque entro 8 giorni in caso di vendita o entro 60 giorni in caso di appalto, per iscritto con l'esatta indicazione dei vizi o difetti. Il termine per la denuncia decorre dalla consegna della merce per i difetti o vizi palesi e dalla data di scoperta per i difetti o vizi occulti.

2. Le eventuali trattative con il Compratore o la presa in visione della merce non fanno decadere il Venditore dall'eccezione di non tempestiva o non dettagliata denuncia dei vizi o difetti.

3. I vizi o difetti relativi ad una parte della merce fornita, non autorizzano il Compratore ad esercitare la garanzia per i vizi per l'intera fornitura. Eventuali vizi o difetti non autorizzano in ogni caso il Compratore a rifiutare o ritardare pagamenti al Venditore.

4. La garanzia per i vizi del Venditore comporta solamente l'obbligo di riparazione o sostituzione della merce, a scelta del Venditore. Qualora il Venditore non possa riparare o sostituire il bene, il Compratore potrà esclusivamente chiedere la diminuzione del prezzo o la risoluzione del contratto, a sua scelta.

5. Qualora la merce sia stata realizzata in base ai dati, disegni o simili forniti dal Compratore, il Venditore risponde solamente del fatto che la realizzazione della merce sia avvenuta nel rispetto delle indicazioni del Compratore.

6. Le dichiarazioni rese dal Venditore in relazione alla merce fornita ed in particolare le descrizioni della merce, i dati sulla qualità e la progettazione non costituiscono alcuna garanzia di buon funzionamento o altra garanzia ulteriore. Le guarnizioni non possono essere considerate affette da vizi o difetti qualora la loro resistenza risulti essere entro i valori di tolleranza stabiliti nelle condizioni di resistenza della Greene, Tweed. Su richiesta del Compratore, il Venditore metterà a disposizione tali condizioni in qualsiasi momento senza indugio.

## **VI. Il risarcimento dei danni**

1. Il risarcimento per i danni causati dal Venditore o dai suoi ausiliari è escluso in caso di violazione per colpa lieve di disposizioni contrattuali non essenziali. Il risarcimento in caso di violazioni per colpa lieve di disposizioni essenziali del contratto è limitato ai danni contrattuali tipici e prevedibili.

## **VII. Riserva di proprietà**

1. Il Venditore si riserva il diritto di proprietà sulle merce fornita sino all'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento, anche future, nascenti dal vincolo contrattuale tra le parti, ivi incluso il pagamento degli interessi e di ulteriori costi rimborsabili.

2. Il Compratore può vendere la merce gravata da riserva di proprietà secondo il normale andamento del mercato. Il Compratore non può disporre diversamente della merce gravata dalla riserva di proprietà - a titolo

esemplificativo: la merce non può essere concessa in pegno o in garanzia -. Il Venditore può revocare la facoltà di vendere la merce gravata da riserva di proprietà qualora il Compratore non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni. Una volta revocata la facoltà di vendere o di utilizzare il bene, il Compratore è tenuto ad informare il Venditore, su sua richiesta, circa lo stato della merce gravata da riserva di proprietà ed a restituire la merce al Venditore. Il Venditore, allo scopo di ottenere la restituzione, è autorizzato sin da ora ad avere accesso ai locali del Compratore ed a prendere possesso della merce gravata da riserva di proprietà, previa diffida e concessione di termine. Nel caso di avvenuto trasferimento della merce a terzi, il Compratore cede al Venditore, ora per allora, i propri crediti verso i terzi acquirenti della merce, nella misura dei crediti del Venditore. Il Compratore resta legittimato ad effettuare il recupero dei crediti verso il terzo acquirente, secondo gli usi del mercato, a meno che il Venditore non abbia revocato tale facoltà oppure il Compratore non sia in mora con i pagamenti. Il Venditore è autorizzato a tale revoca in ogni momento ed ha altresì la facoltà di comunicare ai terzi la cessione.

**3.** I campioni, i disegni e gli attrezzi restano di proprietà del Venditore, anche qualora il Compratore abbia sopportato interamente o parzialmente i relativi costi.

### **VIII. Compensazione e diritto di ritenzione**

Il Compratore può compensare i crediti del Venditore solo con propri crediti riconosciuti per iscritto dal Venditore o accertati da un Giudice. A tali medesime condizioni, il Compratore potrà esercitare il diritto di ritenzione.

### **IX. Legge applicabile e Foro Competente**

**1.** Le presenti condizioni ed ogni contratto o ordine ad esso connessi o complementari sono regolati dalla legge italiana. Non trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili adottata a Vienna l'11 aprile 1980.

**2.** Il foro esclusivamente competente per tutte le controversie che possano nascere in relazione alle presenti condizioni è Milano. Il Venditore è comunque legittimato a intraprendere azioni contro il Compratore anche presso altri tribunali competenti.

Greene, Tweed & Co. Italia S.r.l.

Il Compratore

Per specifica approvazione delle seguenti clausole che sono state attentamente esaminate:

I.1. (accordo normativo); I.2. (perfezionamento del contratto); I.3. (divieto di cessione); I.4. (privacy); I.5. (sostituzione clausole); II.3. (modifica prezzi); II.5. (interessi); II.6. (facoltà di interruzione delle forniture ed immediato pagamento); II.7. ( facoltà di rifiutare consegne, diffida, risoluzione); III.1. (tempi di consegna); III.3. (difformità peso e quantità, adeguamento prezzi); III.4. (forza maggiore); III.5. (facoltà di rifiuto della fornitura, penale); IV.1. (luogo di adempimento); IV.2. e IV.3 (rischio trasporto); V.1. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, decadenza); V.2. (eccezioni del Venditore); V.3 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); V.4. (rimedi e scelta rimedi); V.5. (limitazione di responsabilità); V.6. (limitazione di responsabilità e della facoltà di opporre eccezioni); VI (limitazione di responsabilità); VII.1. (riserva di proprietà); VII.2. (restrizione alla libertà contrattuale con i terzi, accesso, cessione); VII.3. (diritto di proprietà del venditore); VIII. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); IX.1. (legge applicabile); IX.2. (foro competente)

Il Compratore